

Associazione "Musicisti Valle d'Itria", avente sede legale in Cisternino (BR) alla contrada Capitolo s.n., codice fiscale 02682640749

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventitre, il giorno cinque del mese di Ottobre, alle ore 18.00, presso la sede sociale dell'Associazione "Musicisti Valle d'Itria", è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche Statutarie per iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti tutti i soci dell'Associazione.

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo, la signora Di Palermo Gisella, la quale constatata la regolarità della seduta,

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il signor Narracci Francesco che presente accetta.

Passando alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio Direttivo ha apportato allo Statuto Sociale, una serie di modifiche al fine di renderlo compatibile con le richieste di modifica pervenute dall'Ufficio R.U.N.T.S. della Regione Puglia.





Il Presidente chiede a questo punto al segretario di dare lettura del nuovo Statuto Sociale. **OMISSIS**.

Dopo tale esposizione, si apre tra i presenti una breve discussione sul contenuto degli articoli modificati, al termine della quale emerge con chiarezza il parere favorevole dei soci alla loro nuova formulazione.

La discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno termina con l'assunzione in capo al presidente, dell'onere di adempiere agli atti formali connessi alla registrazione del Statuto e successivamente, una volta istituito, di procedere con l'iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S..

Terminata la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria dei soci, alla sua unanimità

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione "Musicisti Valle d'Itria" e.t.s. che si allega al presente verbale sotto la lettera A).
2. di conferire ampio e pieno mandato al Presidente dell'Associazione circa l'espletamento degli adempimenti amministrativi inerenti la registrazione del predetto atto;
3. di conferire ampio e pieno mandato al Presidente dell'Associazione circa l'espletamento della procedura di iscrizione dell'Associazione "Musicisti Valle d'Itria" e.t.s. presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Alle ore 20.00, avendo l'assemblea discusso e deliberato su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e null'altro essendovi su cui discutere e deliberare, viene sciolta la seduta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.





Ostuni, 5 Ottobre 2023

Il segretario

Marracci Francesco

Il Presidente

Di Palermo Gisella



AGENZIA DELLE ENTRATE

(D. P. BRINDISI - U. T. OSTUND)

Registrato a Ostuni il 24 OTT 2021

al n. 638 Serie 3

esatte Euro ATQ ESENTI

IL LIQUIDATORE



Allegato A)

" ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE d'ITRIA " E.T.S.

STATUTO SOCIALE

Capo I - Costituzione e Scopi:

Art. 1 - E' costituita in Cisternino (BR), ai sensi si quanto disposto dal Decreto Legislativo n.117/2017 un Ente del Terzo Settore, sotto forma di ASSOCIAZIONE CULTURALE denominata **"ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE d'ITRIA" ETS"**

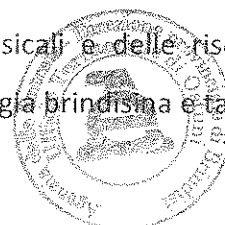
Art. 2 - L'associazione avrà la propria sede sociale in Cisternino (BR) alla contrada Capitolo n.65.

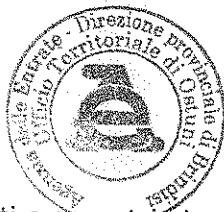
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e/o di sopprimere ovunque sul territorio nazionale, uffici e sedi secondarie, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, senza procedere alla modifica del presente Atto Costitutivo; spetta invece ai soci in Assemblea Straordinaria decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 – L'associazione non persegue finalità lucrative; essa intende raggiungere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolar modo tese a promuovere l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale, quali strumenti di crescita individuale e collettiva, funzionali al miglioramento della vita comunitaria, all'incontro e all'integrazione tra culture e discipline umanistiche, alla veicolazione della cultura della musica e allo stimolo dell'integrazione con discipline e campi di ricerca che siano ad essa associate.

In particolare l'Associazione raggiungerà i propri scopi sociali attraverso:

- la valorizzazione, la diffusione, la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e storico delle tradizioni musicali e delle risorse rurali del territorio dell'Alto Salento e, in particolare, della Murgia brindisina e tarantina;





- la promozione dell'incontro di musicisti, artisti e operatori teatrali e culturali, italiani e stranieri, interessati alle esperienze e alle attività artistiche così come definite all'inizio e nel corso di ogni anno sociale;
- la promozione di iniziative ed attività culturali ed artistiche atte a sviluppare attitudini e comportamenti attivi degli associati;
- la diffusione della conoscenza delle varie forme di espressione relative alla musica, al canto, alla danza, alla liuteria artistica, alle arti visive ed a qualsiasi altra forma artistica e/o spettacolare in genere, nei confronti degli associati e di tutti i cittadini;
- la produzione, promozione e organizzazione di spettacoli, *performances*, rassegne e mostre nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti;
- la contribuzione allo sviluppo psico-fisico, umano tramite attività preventive, terapeutiche e riabilitative nei confronti delle persone svantaggiate, quali diversamente abili, portatori di handicap psico-fisici, ecc., avvalendosi di tecniche espressive, quali la musicoterapia, la danza, movimento terapia e l'arte-terapia;
- l'organizzazione diretta o la collaborazione nell'organizzazione di corsi didattici, work shops, seminari di studio, convegni, dimostrazioni, *performances* ed altre manifestazioni utili alla crescita umana, culturale ed artistica degli associati e di tutti i cittadini;
- la cura, la promozione e la divulgazione direttamente o tramite la collaborazione con soggetti terzi, di pubblicazioni sia stampate che audio visive, discografiche e fotografiche, su qualsiasi tipo di supporto esistente o di futuro sviluppo, nonché istituire una biblioteca, una fonoteca, una videoteca, una banca dati di immagini e documenti sonori, accessibili agli associati ed ai cittadini che ne facciano richiesta;
- stabilire relazioni con enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni culturali, artistiche e ricreative, parchi pubblici e privati, con le istituzioni scolastiche ed universitarie e con enti di promozione turistica e di sviluppo socio-economico del territorio;
- lo sviluppo di rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari, italiane e straniere su base di reciprocità.





Art. 4 – Tratto distintivo dell'Associazione è la concezione delle attività culturali come fattore di sviluppo economico e sociale del territorio, con specifico riferimento alla fase di progettazione e di attivazione e alle loro ricadute sociali ed economiche.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e con la normativa vigente, compreso lo svolgimento di piccole attività agricole e commerciali i cui introiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi generali dell'Associazione.

Capo II - Patrimonio ed Entrate:

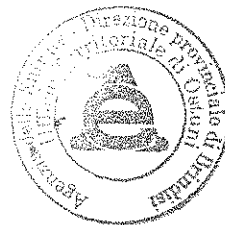
Art. 5 - Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da:

- a. Eventuali avanzi di Bilancio accantonati a fondo di riserva, e che potranno essere successivamente impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione;
- b. Eventuali somme versate volontariamente, da soci o da soggetti terzi pubblici o privati, in occasione di iniziative ed attività promosse dall'associazione;
- c. Materiale didattico e scientifico, apparecchiature, strumentazioni e attrezzature utilizzate per il raggiungimento dello scopo sociale;
- d. Dalle donazioni, lasciti e successioni;
- e. Da ogni altro bene mobile o immobile acquistato a qualsiasi titolo dall'Associazione.

Art. 6 - Le entrate sociali sono costituite da:

- a. Quota sociale di **iscrizione**: il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa minima da versare all'atto della prima adesione del Socio all'Associazione e per i successivi anni, in sede di rinnovo dell'iscrizione; viene lasciato ampio potere all'Organo Direttivo circa l'ammontare di tale importo. La quota sociale di iscrizione non può essere in alcun caso rimborsata al Socio, neanche in caso di sue dimissioni. La stessa quota è inoltre intrasmissibile per atto tra vivi.
- b. Quota sociale di **partecipazione**: annualmente, o in occasione di singoli eventi o manifestazioni, il Consiglio Direttivo può stabilire una quota che gli associati dovranno versare nelle casse della Associazione per partecipare alla vita associativa e poter usufruire dei suoi servizi. L'ammontare di tale quota viene incontestabilmente stabilito dal citato organo senza la necessità di interpellare l'Assemblea dei Soci e





senza che questa ratifichi la decisione.

Art. 7 - L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborsi ulteriori rispetto alla quota di cui ai punti precedenti. E' comunque facoltà dei soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli richiesti in via ordinaria.

Art. 8 - Tutti i versamenti indicati nei precedenti articoli devono ritenersi a fondo perduto. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'associato, potrà pertanto essere inoltrata richiesta di rimborso di quanto versato ad esclusivo titolo di liberalità.

Capo III - Soci

Art. 9 - I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a. Soci Fondatori;
- b. Soci Ordinari;
- c. Soci Onorari.

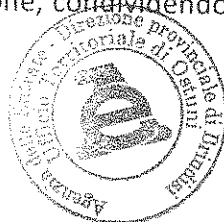
Art. 10 - L'adesione di ciascun socio all'Associazione è sempre a tempo indeterminato e non può essere disposto un termine di validità.

Art. 11 - L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati maggiore di età, decorsi 90 (novanta) giorni dall'iscrizione nel Libro Soci, il diritto di voto nelle assemblee tanto Ordinarie quanto Straordinarie, per tutti gli argomenti che nelle stesse Assemblee possono essere posti all'ordine del giorno. I Soci minori di età esercitano il proprio diritto di voto per il tramite del proprio genitore o di chi ne faccia le veci.

Art. 12 - Sono SOCI FONDATORI coloro che avendo partecipato alla costituzione della Associazione, sono nominati nell'Atto Costitutivo. Lo *status* di Socio Fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai soci ordinari.

Art. 13 - Sono SOCI ORDINARI le persone tanto fisiche quanto giuridiche o anche Enti, che abbiano inoltrato richiesta di fare parte dell'Associazione in epoca successiva alla sua costituzione, per poter partecipare allo svolgimento delle attività previste dall'Oggetto Sociale. La domanda presentata da tali potenziali associati deve essere valutata ed accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Chi intenda aderire all'associazione, condividendone gli scopi e le finalità, deve





rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo indicando: nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale, e, in caso di minorenni, il nome del genitore o di chi esercita la patria potestà.

Art. 15 – Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti Interni che verranno eventualmente emanati durante lo svolgimento della vita associativa.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo vista la domanda delibererà, entro dieci giorni, l'ammissione che diventerà operativa e verrà contestualmente annotata sul registro dei soci assieme al versamento della quota annua di iscrizione se prevista.

Art. 17 – Non possono essere ammessi in qualità di socio, le persone che abbiano subito condanne penali o che siano state interdette, anche temporaneamente, dai pubblici uffici anche se successivamente riabilitate.

Art. 18 – Ciascun Socio può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dalla compagine sociale. Il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stata notificata purché la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.

Art. 19 – In presenza di gravi motivi ciascun Socio può essere escluso dall'Associazione con deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, successivamente ratificata dall'assemblea dei soci. I soci esclusi possono essere sempre riammessi a seguito di apposita domanda da presentare con le modalità indicate nei precedenti articoli. Per grave motivo si intende ogni e qualsiasi fatto o situazione che non consenta la prosecuzione, neanche temporanea, del vincolo associativo.

Art. 20 – Sono **SOCI ONORARI** le persone fisiche che il Consiglio Direttivo avrà ammesso a tale qualifica, senza le formalità di richiesta di iscrizione, per essersi particolarmente distinti nell'ambito dei fini istituzionali e delle attività connesse previste da questa Associazione

I Soci Onorari hanno gli stessi diritti dei Soci Fondatori ed Ordinari; l'eventuale quota di iscrizione all'Associazione pur prevista, può essere ritenuta compresa nell'eventuale erogazione liberale effettuata, o, semplicemente può essere non richiesta dal Consiglio Direttivo.





Capo IV – Organi

Art. 21 – Sono organi dell'Associazione:

- a- L'Assemblea dei Soci;
- b- Il Presidente ed il Vice-Presidente;
- c- Il Consiglio Direttivo;
- d- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

A – L'Assemblea dei Soci:

Art. 22 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

Art. 23 – L'assemblea è composta da tutti i Soci Fondatori, Ordinari ed Onorari.

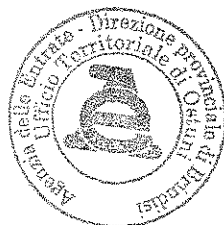
Art. 24 – L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile sia per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario sia per l'approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo (se istituito) illustrante il Bilancio e l'andamento gestionale. L'Assemblea Ordinaria inoltre:

- a. provvede alla elezione del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo, scelti tra i soci con diritto di voto, stabilendone il numero dei suoi componenti e la durata di entrambi gli organi;
- b. provvede alla elezione del Presidente del Collegio dei Revisori e dei restanti membri dell'organo di controllo se istituito;
- c. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d. approva e regola lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- e. delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque essi denominati, per finalità conformi agli scopi di questa Associazione;
- f. approva eventuali Regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 – L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e viene convocata dal Presidente.

Art. 26 – L'assemblea si riunisce in seduta Straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, o ancora su richiesta del Collegio dei Revisori, se istituito, per discutere e deliberare su:

- a. lo scioglimento dell'Associazione;
- b. la modifica del presente Statuto;





- c. l'affiliazione ad altre associazioni;
- d. gravi situazioni di deficit economico e finanziario emerse nel corso dello svolgimento dell'esercizio sociale.
- e. devoluzione a terzi di tutto e di parte del patrimonio sociale.

Art. 27 – La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali Regolamenti Interni, emanati ai sensi del presente Statuto, potranno stabilire ulteriori modalità con le quali portare a conoscenza dei soci, la convocazione di un'Assemblea Soci.

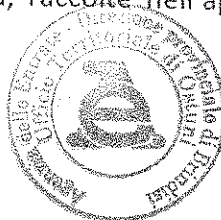
Per le riunioni delle Assemblee Soci, tanto in seduta Ordinaria, quanto straordinaria, non è previsto il suo svolgimento con le modalità della video-conferenza.

Art. 28 – Tutti i soci, se iscritti nel relativo Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni, hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun socio, comunque, non può rappresentarne più di 3 (tre) altri soci. Non possono partecipare all'assemblea coloro che non siano in regola con il versamento delle quote associative, se comunque dovute e previste.

Art. 29 – L'assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione. Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso parità di voti nelle elezioni si procede mediante ballottaggio.

Art. 30 – L'assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione se intervengono almeno i 3/4 dei soci, in seconda convocazione se ne intervengono almeno la metà. Salvo diversa disposizione, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre, in prima e seconda convocazione, la presenza di almeno 3/4 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 31 – Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro sociale, devono





restare depositate presso la sede dell'Associazione e a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un segretario da esso stesso nominato.

B – Il Presidente e il Vice-Presidente

Art. 32 – Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea congiuntamente alla elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce la durata in carica, congiuntamente a quanto stabilito nel successivo articolo 43. Il Presidente deve necessariamente essere scelto tra gli stessi associati con diritto di voto. Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Art. 33 – Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre la sue decisioni alla ratifica dello stesso Consiglio nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.

Art. 34 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e del regolamento, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 35 - Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, corredandolo di idonee relazioni circa il contenuto del medesimo Bilancio. Cura altresì la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, insieme alle relazioni illustranti l'andamento gestionale ed il contenuto dello stesso.

Art. 36 - Le funzioni del Presidente vengono assolve dal VICE PRESIDENTE nel caso in cui il primo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni per cause di forza maggiore. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri su proposta del Presidente durante la prima seduta dell'organo.





C - Il Consiglio Direttivo e le altre cariche istituzionali

Art. 37 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri da 3, 5, 7, scelti tra i soci con diritto di voto dell'Associazione.

Art. 38 - Sono funzioni del Consiglio Direttivo:

- a. la direzione e la gestione dell'Associazione;
- b. la delibera sulle domande di ammissione o dimissione dei soci e sull'ammissione di Soci Onorari;
- c. la delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
- d. la nomina, su proposta del Presidente, di un Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- e. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- f. l'amministrazione del patrimonio e delle risorse sociali;
- g. stabilisce le quote associative e le quote specifiche;
- h. emana Regolamenti Interni;
- i. ratifica o meno i provvedimenti che pur essendo di propria competenza, sono emanati dal Presidente o dal Vice Presidente in casi di eccezionale necessità e urgenza.

Al Consiglio Direttivo è data facoltà di nominare al proprio interno, o anche tra i Soci con diritto di voto dell'Associazione, (in quest'ultimo caso senza trasferire alcuna responsabilità) un addetto alle pubbliche relazioni oppure ogni e qualsiasi altra figura necessaria all'Associazione per lo svolgimento delle sue attività.

Art. 39 - Il Consiglio Direttivo è convocato, in seduta ordinaria, dal Presidente, ogni qual volta lo riterrà opportuno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi, del tutto o in parte, con le modalità della video conferenza.

Art. 40 - Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voto, prevale la decisione sulla quale è confluito il voto del Presidente.

Art. 41 - Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze dovute ad una qualsiasi motivazione, l'elettività delle cariche spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci, scegliendo





il nuovo membro tra i soci dell'Associazione. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo.

Art. 42 - Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'organo resta in carica temporaneamente per un periodo non superiore a trenta giorni. Entro tale termine deve essere convocata l'Assemblea dei Soci per la surroga del/dei dimissionari. Fino alla data di tale Assemblea, in caso di dimissioni del Presidente, le funzioni direttive sono assolte dal Vice Presidente o, se dimissionario anch'egli, dall'altro membro consigliere superstiti.

Art. 43 - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica da tre ai 5 anni secondo quanto stabilito dall'assemblea soci, salvo revoca o dimissione; essi sono rieleggibili.

Art. 44 - La partecipazione al Consiglio Direttivo, sia per i consiglieri che per il Presidente, è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.

Art. 45 - La concreta gestione dei movimenti finanziari dell'Associazione e l'espletamento di tutte le formalità burocratiche connesse alle riunioni dell'Assemblea Soci e del Consiglio Direttivo, può essere svolta da un Consigliere del Consiglio Direttivo che prende il nome di **SEGRETARIO/TESORIERE**. Esso viene eletto durante la prima seduta del Consiglio direttivo e, salvo revoca o dimissioni, dura in carica per la medesima durata dell'organo del quale fa parte. Su disposizione dello stesso Consiglio Direttivo, la carica sopra indicata può essere sdoppiata sulla base delle funzioni attribuite.

D - Il Collegio dei Revisori dei Conti

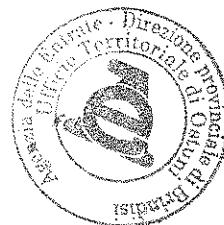
Art. 46 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), eletti dalla Assemblea e scelti tra soggetti non necessariamente Soci dell'Associazione.

Art. 47 - L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 48 - Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso, valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. Al momento dell'insediamento il Collegio dei Revisori elegge tra i propri membri un Vice Presidente.

Art. 49 - I revisori dei conti curano la tenuta dei libri delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di intervento,





ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

Art. 50 – La concreta istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e la nomina dei suoi componenti avverrà a seguito di richiesta scritta inoltrata da almeno la metà dei soci con diritto di voto, iscritti nei Libri Sociali dell'Associazione, oppure nel caso vengano superati i limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs.117/2017.

Capo V - Libri dell'Associazione

Art. 51 - Oltre alla tenuta dei libri e dei Registri fiscalmente obbligatori, prescritti dalle vigenti leggi, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, se istituito, dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei Soci.

Capo VI - Bilancio Preventivo e Rendiconto Economico e Finanziario

Art. 52 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, decorrendo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 Dicembre 2020.

Art. 53 - Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea entro il 31 Ottobre.

Art. 54 - Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile successivo.

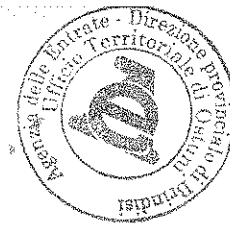
Art. 55 – Ciascun anno il Rendiconto Economico e Finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 56 - Nello stesso termine il Rendiconto Economico e Finanziario deve essere messo a disposizione, se istituito, del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del relativo parere.

Capo VII - Avanzi di gestione

Art. 57 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita associativa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.





Art. 58 - L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo ed esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Capo VIII - Scioglimento

Art. 59 - Lo scioglimento dell'Associazione verrà deliberato secondo le modalità e le maggioranze previste nell'articolo 30 del presente statuto.

Art. 60 - In caso di scioglimento deliberato per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio secondo quanto stabilito dall'art.9 del Dlgs 117/2017 del Codice del Terzo settore.

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 61 - L'Associazione potrà ricevere lasciti, donazioni, rendite vitalizie e sottoscrizioni che utilizzerà solo ed esclusivamente per le finalità di cui all'oggetto sociale.

Art. 62 - Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale vigono, se applicabili, le norme in materia di Enti, contenute nel Libro I del Codice Civile, nel D.lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni ed integrazioni e, in subordine, le norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Cisternino li 24 Novembre 2022

Letto, approvato e sottoscritto dai Soci

Giuseppe Di Palo
Anna Maria
Massimo Roberto

